



Procedura Aperta n 8/2023, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo criterio qualitativo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG 9774663315

Chiarimento n. 1

Quesito n. 1

Spett.le Cotral SpA, siamo a chiedere un chiarimento relativo all'art. 5– PAGAMENTO DEI PREMI, ultimo comma del CSA che di seguito riportiamo " (...),il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per la Committente".

Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per la Società e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l'efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l'assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell'anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l'istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio

Tale clausola, inoltre, prevedendo l'effetto della quietanza liberatoria implica un'alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014).

Risposta:

Il senso dell'articolo in questione fa riferimento alle tempistiche dei flussi e non deve intendersi in alcun modo quale supposta erronea richiesta di anticipazione. Viene asserito, infatti, che il pagamento al broker sia da considerarsi come liberatoria per la Cotral (Committente) nei confronti della Compagnia Assicuratrice. Si fa riferimento al mandato come atto ufficiale di pagamento. In tal senso si veda quanto disposto dall'art. 10 (Pagamento dei Premi) dello Schema di Contratto. In nessun caso viene richiesta l'anticipazione da parte del broker.

Quesito n. 2

Spett.le Ufficio, si chiede di trasmettere copia delle polizze e la statistica sinistri."

Risposta:

Le polizze non possono essere pubblicate per motivi di privacy. Si trasmettono, in allegato al presente Chiarimento n. 1, le statistiche sinistri richieste.

Cordiali saluti,

Monica Venturi

Dirigente Servizio Legale e Approvvigionamenti

es/ss/18.05.2023